

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 29/11/2022

FATTO

Parte ricorrente, riferisce:

- di aver sottoscritto, nell'anno 1988, cinque BF ordinari, serie "Q/P", ciascuno di importo pari a £ 1.000.000;
- che tali buoni originariamente appartenevano alla serie "P" e sono stati ridenominati successivamente in serie "Q/P", con timbro posto sul fronte e sul retro;
- di essersi recata presso l'intermediario resistente, in data 11.01.2019, per riscuotere il valore dei 5 BF e le veniva riconosciuto un importo complessivo di € 32.134,66;
- lamenta un minor incasso complessivo di € 24.811,79.

Parte resistente eccepisce:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *preliminarmente*, che il ricorso proposto è inammissibile
 - per incompetenza *ratione temporis*, in quanto la presente controversia ha ad oggetto fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF;
 - per incompetenza per materia, in quanto i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e interamente disciplinati da norme di carattere speciale, pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF;
- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede anche l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", e l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi "tassi" fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";
- ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente *"a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria Q"*;
- di aver applicato le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 apponendo i timbri come previsti dal predetto decreto e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;
- il ricorrente poteva conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il rendimento dei buoni in quanto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 è stata assolta pienamente la funzione di trasparenza in ordine al rendimento dei BF;
 - a sostegno della propria tesi richiama numerose pronunce di legittimità e di merito.

Parte ricorrente, nelle repliche, osserva che:

- i propri buoni sono stati emessi nel 1988, perciò successivamente all'emanazione del D.M. del 13.06.1986, ed è stato utilizzato il modello della serie P, su cui è stato apposto un timbro nella parte anteriore recante l'indicazione della serie "Q/P" e un altro sulla parte posteriore recante i nuovi saggi di interesse composto dal 1° al 20° anno;
- l'oggetto del ricorso riguarda il periodo successivo, dal 21° al 30° anno, per il quale le tabelle del D.M. del 1986 prevedono di moltiplicare l'ultimo importo bimestrale di interessi maturato al termine del 20° anno, per ogni successivo bimestre fino al 31° dicembre del 30° anno;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- nei buoni serie Q/P sottoscritti risultano modificati solamente i saggi di interesse per i primi 20 anni ed è, invece, completamente mancante l'indicazione di un nuovo rendimento dal 21° al 30° anno;
- spetta, pertanto, il rendimento coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie "P" posta sul retro del buono.

Queste le conclusioni del ricorrente:

RICHIESTA ALL'ARBITRO

Applicando i valori riportati nella tabella posta sul retro dei BFP ordinari serie ridenominata Q/P con timbro, partendo da un valore nominale di £. 1.000.000, allo scadere del 20° anno diventano € 3.389,89, a questi se andiamo ad aggiungere ulteriori € 7.999,40 maturati applicando l'importo fisso bimestrale ivi stabilito dal 21° al 31 dicembre del 30° anno, otterremo un importo lordo complessivo maturato di € 11.389,29, cad. / buono.

Visto quanto sopra, la ricorrente lamenta un minor incasso complessivo di € 24.811,79 lordi dalle ritenute fiscali.

Tale cifra è ricavata, sottraendo da € 56.946,45 che è l'importo totale dei 5 BFP da liquidare con ricorso, l'importo di € 32.134,66 già liquidato.

Il tutto è visibile dettagliatamente nella tabella allegata:

Intestatar	Tipo Investimento	Identificazi one	Tipologia	Data Emissione	Valore investito £	Data Incasso	Valore lordo incassato €	Valore da incassare con ricorso
██████████	B.P.F. Serie Q/P	000.046	Ordinario	15.02.1988	1.000.000,00	11.01.2019	6.535,15	11.389,29
██████████	B.P.F. Serie Q/P	000.052	Ordinario	13.04.1988	1.000.000,00	11.01.2019	6.481,04	11.389,29
██████████	B.P.F. Serie Q/P	000.061	Ordinario	08.06.1988	1.000.000,00	11.01.2019	6.426,93	11.389,29
██████████	B.P.F. Serie Q/P	000.069	Ordinario	08.08.1988	1.000.000,00	11.01.2019	6.372,82	11.389,29
██████████	B.P.F. Serie Q/P	000.076	Ordinario	07.10.1988	1.000.000,00	11.01.2019	6.318,72	11.389,29
Totale							32.134,66	56.946,45
Avanzo da ██████████							= € 24.811,79	

Queste le conclusioni dell'intermediario:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Collegio dell'Arbitro Bancario e Finanziario adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:

- in via preliminare:
 - l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
 - dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni di incompetenza temporale e di incompetenza per materia, sollevate dall'intermediario, ci si limita a far presente che le stesse sono considerate infondate dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

costante orientamento dell'Arbitro (cfr. *ex multis* già Coll. Coord. n. 5676/13 e, da ultimo, Coll. Napoli, n. 21104/2020).

Nel merito,

I BF oggetto del presente procedimento risultano essere i seguenti:

1. serie Q/P n. 000.046, emesso in data 15.02.1988, del valore di L. 1.000.000;
2. serie Q/P n. 000.052, emesso in data 13.04.1988, del valore di L. 1.000.000;
3. serie Q/P n. 000.061, emesso in data 08.06.1988, del valore di L. 1.000.000;
4. serie Q/P n. 000.069, emesso in data 08.08.1988, del valore di L. 1.000.000;
5. serie Q/P n. 000.076, emesso in data 07.10.1988, del valore di L. 1.000.000.

In relazione ai suddetti buoni fruttiferi, si può osservare che:

- a) sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»;
- b) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci;
- c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, riprodotto in calce, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni:

BPF serie «Q/P» ai seguenti tassi:
8% fino al 5° anno
9% dal 6° al 10° anno
10,50% dal 11° al 15° anno
12% dal 16° al 20° anno

□

Per il buono n. 000.069 di può osservare, invece, che, sul retro, non risulta apposto alcun timbro modificativo dei rendimenti.

Tuttavia, al riguardo, il Collegio osserva che parte ricorrente non menziona nel ricorso la mancanza del timbro modificativo sul suddetto buono né formula una domanda avente ad oggetto i rendimenti più favorevoli, così come indicati sul retro del titolo in esame, per i primi 20 anni.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio, pertanto, concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Q/P” emessi, successivamente all’emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie “P” su cui è stato apposto un timbro recante l’indicazione della serie “Q/P” e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno

Il potere ministeriale di modifica dei tassi di rendimento dei buoni fruttiferi trova fondamento nell’art. 173 del Codice Postale:

Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali

Sulla norma si è, recentemente, pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 2020:

“1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dell’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, sollevata, in riferimento agli artt. 43 e 97 Costituzione, dal Tribunale ordinario di Rossano, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dal Tribunale ordinario di Rossano, con la medesima ordinanza”.

In forza di tale norma, il D.M. del Tesoro 13.6.1986 ha istituito una nuova serie di buoni denominata “Q”, stabilendo che i tassi di tutte le serie precedenti fossero convertiti ai tassi di tale nuova serie:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Art. 6.

Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".

Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.

I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni.

A tal fine, il medesimo decreto, agli artt. 4 e 5, ammetteva la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *“due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Così delineato il quadro normativo di riferimento, il Collegio rammenta che il **D.M. 13.6.1986**, recante *“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”*, agli artt. 4 e 5, ammetteva la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *“due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione si legge:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra



emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione del principio di diritto come sopra enunciato dal Collegio di Coordinamento, il ricorso deve pertanto essere accolto, con riconoscimento in favore della parte ricorrente del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni oggetto del ricorso, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Il Collegio non ignora il diverso avviso espresso nelle recenti ordinanze della Corte di Cassazione n. 4748, 4751, 4763 e 4784/2022, rispetto alle quali rimangono, ad avviso di questo Collegio, perplessità rispetto alla natura di titoli di legittimazione dei buoni fruttiferi, la quale – pur escludendo che agli stessi possano applicarsi i principi di incorporazione e di letteralità completa propri dei titoli di credito – determina che *“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli”* è *“destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”* (Cass. Civ., S.U., n. 13979/2007), circostanza che è peraltro espressamente prevista dall'art. 5 del d.m. del 13.6.1986 nella parte in cui stabilisce, riguardo ai buoni della precedente serie “P”, l'apposizione di due timbri, dei quali il secondo *“sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Né può omettersi di considerare che l'apposizione (sul retro) di un timbro incompleto, di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, malamente apposto possa risultare sintomatica di una non irrilevante trascuratezza, idonea a integrare un grave difetto di diligenza che, in ragione della natura professionale dell'attività svolta dal distributore dei titoli in parola, va valutata a norma dell'art. 1176 co. 2 c.c.

Proprio a questo proposito si osserva che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione con le ordinanze citate appaiono non essere in linea con quella che è la *ratio* della norma, così come voluta dal legislatore con il richiamato art. 5 del d.m. del 13.6.1986). Infatti, l'aver imposto l'apposizione di un duplice timbro, sul fronte e sul retro dei buoni, affinché questi potessero essere *“trasformati”* dalla serie “P” alla diversa serie “Q/P”, evidenzia chiaramente l'intenzione di rendere immediatamente e agevolmente nota al risparmiatore l'avvenuta variazione del tasso di interesse previsto per i buoni stessi. Da ciò consegue che l'aver apposto un timbro aggiuntivo sul retro riferito unicamente ai primi 20 anni per buoni di durata trentennale costituisce non solo un comportamento contrario a diligenza, come sottolineato, ma anche un grave errore, in quanto idoneo a ingenerare un falso affidamento su chi quei buoni aveva acquistato e sottoscritto per un trentennio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'aver apposto un timbro riferito ai soli primi 20 anni non può, quindi, che avere ingenerato nel risparmiatore una situazione ingannevole che non può risolversi imponendo a quest'ultimo di fare riferimento alla normativa di legge – ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale del buono – dal momento che la *ratio* che imponeva l'apposizione del timbro era proprio stata prevista dal legislatore per rendere immediatamente evidente ai risparmiatori l'avvenuta variazione del saggio di interesse.

In forza di tutto quanto sopra, può essere accolta la domanda della parte ricorrente volta ad ottenere, con riguardo ai buoni della serie "Q/P", i rendimenti previsti dalla tabella posta sul retro dei buoni, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Sull'importo dovuto vanno applicati gli interessi legali dalla data del reclamo sino al saldo, come stabilito dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 5304/2013.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI